



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Ibigen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  
difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Salute, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneri, Cristina  
Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio  
eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

***nei confronti***

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Siciliana, Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Eg S.p.A., non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione DG n. 1421/2021 del 29 novembre 2021, pubblicata per avviso sulla GURI n. 286 del 1° dicembre 2021, recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”) (doc. 1) e dei relativi allegati, e segnatamente: i) dell'Allegato A - “Elenco quota di ripiano per codice SIS” (Novembre 2021) (doc 2); ii) dell'Allegato B - “Nota sulla metodologia applicativa (Novembre 2021)” (doc. 3); iii) dell'Allegato C - “Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione” (Novembre 2021) (doc. 4); iv) dell'Allegato D - “Elenco quota di ripiano per Regione” (Novembre 2021) (doc. 5); e v) dell'Allegato E – “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi” di AIFA” (doc. 6);
- dei file excel pubblicati sul front-end AIFA contenenti i dati che quantificano il ripiano assegnato all'azienda ricorrente per l'anno 2020 (doc. 7);

- della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 28 luglio 2021 recante l'approvazione della quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, nonché della delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 66 del 24 novembre 2021 che ha approvato le nuove quote di mercato calcolate per ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, citate nella suddetta determinazione DG n. 1421/2021 ma non conosciute;
- della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 46 del 28 luglio 2021, recante “Approvazione del monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2020 (Consuntivo)”, nonché della delibera C.d.A. n. 64 del 24 novembre 2021 con la quale l'AIFA ha approvato il nuovo documento recante “Aggiornamento del monitoraggio definitivo della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio - dicembre 2020” (docc. 8 e 9);
- della nota del Ministero della Salute prot. 0006072-11/05/2021-DGSISS-MDS-P dell'11 maggio 2021, con la quale sono stati comunicati i dati di spesa ai sensi del D.M. Salute del 15 luglio 2004, aggiornati al 6 maggio 2021, nonché della nota del Ministero della Salute prot. n. 15320 del 09/02/2021-AIFA-AIFA\_STDG-del 9 febbraio 2021 con cui è stato comunicato all'AIFA l'importo definitivo del Fondo Sanitario Nazionale 2020 e la relativa distribuzione a livello regionale, citate nella suddetta determinazione DG n. 1421/2021 ma non conosciute;
- per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 12 del 28 gennaio 2021, con cui è stato approvato l'elenco dei medicinali orfani ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, citata nella determinazione DG n. 1421/2021 ma non conosciuta;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui il comunicato “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020” del 29 novembre 2021 e il comunicato “Ripiano della spesa farmaceutica per

acquisti diretti per l'anno 2019 –

Avvio del procedimento - Esposizione dei dati alle aziende farmaceutiche”, del 2 agosto 2021;

nonché per l'annullamento ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

- della nota PEC del 23 novembre 2021 (doc. 10) con la quale l'AIFA ha comunicato di non accogliere la richiesta, avanzata dalla ricorrente in data 13 settembre 2021, di mettere a disposizione l'intero complesso di dati utilizzati per addivenire alla quantificazione della

spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020, delle market shares e delle quote di ripiano, nonché tutte le fonti dai quali i dati stessi sono stati estratti, e per la condanna dell'AIFA all'ostensione di tali dati, con tutte le conseguenti statuizioni.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ibigen S.r.l. il 8/2/2022:

PER L'ANNULLAMENTO

*previa sospensiva, per gli ulteriori motivi qui dedotti, degli atti impugnati con il ricorso introduttivo rg. n. 105/2022, e precisamente:*

“- della determinazione DG n. 1421/2021 del 29 novembre 2021, pubblicata per avviso sulla GURI n. 286 del 1° dicembre 2021, recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575,

576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018 n. 145

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) (doc. 1) e dei relativi allegati, e segnatamente: i) dell'Allegato A - “Elenco quota di

ripianto per codice SIS” (Novembre 2021) (doc 2); ii) dell'Allegato B - “Nota sulla metodologia applicativa (Novembre 2021)” (doc. 3); iii) dell'Allegato C - “Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione” (Novembre 2021) (doc. 4); iv) dell'Allegato D - “Elenco quota di ripiano per Regione” (Novembre 2021) (doc. 5);

e v) dell'Allegato E – “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi” di AIFA” (doc. 6);

- dei file excel pubblicati sul front-end AIFA contenenti i dati che quantificano il ripiano assegnato all'azienda ricorrente per l'anno 2020 (doc. 7);

- della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 28 luglio 2021 recante l'approvazione della quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, nonché della delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 66 del 24 novembre 2021 che ha approvato le nuove quote di mercato calcolate per ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, citate nella suddetta determinazione DG n. 1421/2021 ma non conosciute;

- della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 46 del 28 luglio 2021, recante “Approvazione del monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2020 (Consuntivo)”, nonché della delibera C.d.A. n. 64 del 24 novembre 2021 con la quale l'AIFA ha approvato il nuovo documento recante “Aggiornamento del monitoraggio definitivo della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio - dicembre 2020” (docc. 8 e 9);

- della nota del Ministero della Salute prot. 0006072-11/05/2021-DGSISS-MDS-P dell'11 maggio 2021, con la quale sono stati comunicati i dati di spesa ai sensi del D.M. Salute del 15 luglio 2004, aggiornati al 6 maggio 2021, nonché della nota del Ministero della Salute prot. n. 15320 del 09/02/2021-AIFA-AIFA\_STDG-del 9 febbraio 2021 con cui è stato comunicato all'AIFA l'importo definitivo del Fondo Sanitario Nazionale 2020 e la relativa distribuzione a livello regionale, citate nella suddetta determinazione DG n. 1421/2021 ma non conosciute;

- per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA n. 12 del 28 gennaio 2021, con cui è stato approvato l'elenco dei medicinali orfani ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, citata nella determinazione DG n. 1421/2021 ma non conosciuta;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui il comunicato “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020”

del 29 novembre 2021 e il comunicato “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2019 –

Avvio del procedimento - Esposizione dei dati alle aziende farmaceutiche”, del 2 agosto 2021; nonché per l'annullamento ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

- della nota PEC del 23 novembre 2021 (doc. 10) con la quale l'AIFA ha comunicato di non accogliere la richiesta, avanzata dalla ricorrente in data 13 settembre 2021, di mettere a disposizione l'intero complesso di dati utilizzati per addivenire alla quantificazione della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020, delle market shares e delle quote di ripiano, nonché tutte le fonti dai quali i dati stessi sono stati estratti, e per la condanna dell'AIFA all'ostensione di tali dati, con tutte le conseguenti statuizioni”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Emilia Romagna e di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione del Veneto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

ritenuto necessario integrare il contraddittorio, ai soli fini dell'accesso agli atti, nei confronti di tutti i controinteressati, dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di seguito indicate:

L'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”, e secondo quest'ultimo “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso e dei motivi aggiunti, sul sito web istituzionale della resistente, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

4) i nomi di tutti i controinteressati nei termini sopra indicati;

5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alla resistente, in via telematica, la richiesta di pubblicazione, in uno con le indicazioni sopra indicate.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione :

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;

3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**